

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato A

Delibera CIPE del 20.12.1994

che approva il Piano di recupero ambientale predisposto dall'ILVA

Delibera CIPE del 13.4.1994

che affida all'ILVA la progettazione delle operazioni tecniche di bonifica

8-8-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 184

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 gennaio 1994.

Proroga del termine per l'utilizzabilità di somma assegnata per interventi di manutenzione e fruibilità di opere in alcuni comuni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti da eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, e successive modificazioni;

Vista la delibera 30 marzo 1989 con la quale il CIPE, ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, ha nominato un funzionario per l'ultimazione delle operazioni in corso relative all'intervento statale per l'edilizia a Napoli di cui al titolo VIII della citata legge n. 219/1981;

Viste le proprie delibere in data 31 gennaio 1992 e 25 marzo 1992, con le quali veniva, tra l'altro, assegnata al funzionario CIPE la somma complessiva di lire 70 miliardi da utilizzare per gli interventi di manutenzione necessaria ad assicurare la fruibilità delle opere realizzate e della loro salvaguardia da ultimare entro il 31 dicembre 1992 con gestione separata e per conto degli enti destinatari degli immobili;

Considerato che nella riunione del CIPE tenutasi il 13 luglio 1993 è stata autorizzata la proroga del termine in questione fino al 31 dicembre 1993;

Vista la nota del funzionario CIPE del 20 dicembre 1993, prot. n. 616/Gab., con la quale viene avanzata la richiesta di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1995, anche per potere elaborare un adeguato programma tecnico finanziario per il passaggio alla successiva fase della gestione diretta delle numerose strutture con onere a carico del bilancio comunale;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

La somma complessiva di lire 70 miliardi assegnata al funzionario CIPE con delibere del 31 gennaio 1992 e 25 marzo 1992, per consentire interventi di manutenzione

necessari ad assicurare la fruibilità delle opere realizzate, è utilizzabile fino alla completa definizione delle procedure tecnico-amministrative necessarie ai comuni destinatari per la presa in consegna e la gestione delle opere e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

Il funzionario incaricato presenterà al CIPE relazioni semestrali sull'andamento delle procedure e sulle situazioni attinenti al passaggio in consegna delle opere e al relativo utilizzo dei finanziamenti.

Roma, 19 gennaio 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994

Registro n. 1, Bilancio, foglio n. 194

94A5064

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Revisione ed aggiornamento del programma triennale di interventi della regione Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione del 28 dicembre 1993, con la quale sono stati dettati i criteri e le direttive per la revisione e l'aggiornamento del programma triennale di interventi di cui alla legge n. 80/1984 per la regione Campania;

Vista la relazione sui lavori svolti a tutt'oggi dall'apposito Comitato tecnico di coordinamento costituito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 21 gennaio 1994;

Valutati adeguati il metodo adottato e le indicazioni procedurali e di merito formulate dal predetto Comitato sulla scorta degli indirizzi regionali di programmazione, delle ricognizioni sulla situazione in atto nei settori di interesse, della conseguente individuazione dei problemi prioritari da affrontare mediante specifiche azioni volte a rimuovere condizioni e/o fattori strutturali di ostacolo all'innesco di significativi processi di sviluppo;

Preso atto delle riscontrate carenze sia di strumentazione progettuale ad adeguata scala settoriale e/o territoriale, sia di idonee strutture tecnico-gestionali di settore, indispensabili per porre in atto le determinazioni della programmazione regionale e consentire la valutazione dei singoli possibili interventi e la loro attuazione;

Ritenuto che le anzidette carenze costituiscono ostacoli da rimuovere in via preliminare, per rendere praticabile un programma di interventi incentrato su azioni per lo sviluppo, e che, pertanto, l'avvio in concreto del programma triennale *ex lege* n. 80/1984 non può che consentire nell'approntamento della necessaria strumentazione progettuale, che comprenda anche la individuazione e l'attivazione di strutture tecniche di gestione in grado di supportare l'azione della regione Campania, anche al fine di promuovere nel tempo una organica attività di sviluppo, almeno nelle materie di propria competenza;

Ritenuto che, in considerazione dei risultati a tutt'oggi conseguiti dal lavoro di detto Comitato tecnico di coordinamento, nelle more del completamento, possa darsi avvio all'attuazione del programma triennale di interventi per la quota finanziaria oggetto di revisione ed aggiornamento ai sensi della delibera CIPE 28 dicembre 1993, riconoscendo priorità alla formazione dei progetti delle azioni di sviluppo e dando corso agli interventi risultanti immediatamente corrispondenti sia ai criteri ed alle direttive di cui alla richiamata deliberazione CIPE sia a quelli delineati per la definizione delle specifiche azioni di sviluppo;

Sentita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il programma triennale di interventi 1994-1996, di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, relativo alla quota di investimenti oggetto di revisione ed aggiornamento, pari a L. 862.532.804.231, al netto dei 20 miliardi destinati dal decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, è articolato in azioni di sviluppo nel cui ambito sono individuati e coordinati interventi attuativi specificamente valutabili sotto i profili tecnico, economico e finanziario, con vincolo di destinazione non inferiore al 50% delle predette risorse a favore delle zone interne.

Il programma triennale 1994-1996 è progressivamente integrato sulla base della definizione dei progetti individuati per ciascuna delle azioni di sviluppo e dei correlati interventi attuativi, fino alla concorrenza con il predetto limite di L. 862.532.804.231.

2. Con riferimento ai prioritari obiettivi ed indirizzi di intervento, di cui alla deliberazione CIPE 28 dicembre 1993, il soggetto responsabile per ciascun dei progetti definiti, individuato sulla base della competenza istituzionale e della idoneità tecnica e della congruenza con le caratteristiche proprie o prevalenti del progetto stesso, provvede alla sua esecuzione e sovrintende alla attuazione dei conseguenti interventi.

3. Al programma triennale di interventi 1994-1996 è dato avvio, tramite i soggetti responsabili di seguito indicati, per i sottoelencati progetti:

a) la Ferrovie dello Stato S.p.a., provvede al progetto di razionalizzazione e sviluppo del sistema dei trasporti articolato nei sub-progetti: funzionalizzazione della mobilità nell'area metropolitana di Napoli; integrazione dei collegamenti nelle aree interne della regione;

b) la Federazione italiana dei consorzi ed enti di industrializzazione - FICEI, provvede al progetto delle azioni integrate di sostegno e rilancio delle attività produttive insediate nei nuclei industriali delle aree interne della Campania, con particolare riferimento agli insediamenti *ex lege* n. 219/1981;

c) la Gepi S.p.a. provvede al progetto delle azioni integrate di sostegno dell'apparato industriale esistente nelle aree costiere della Campania, articolato nei sub-progetti: polo industriale aeronautico ed aerospaziale, polo industriale trasportistico, distretto industriale meccanico-metallurgico, distretti industriali del sistema moda — abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, accessoristica —, distretti industriali delle produzioni di tradizione;

d) l'ILVA S.p.a., provvede al progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli;

e) l'Autorità di bacino del Volturno provvede al progetto di riordino per la gestione integrata del sistema delle reti idrico-potabili e del sistema della depurazione delle acque nell'area metropolitana di Napoli;

f) la Insud S.p.a. provvede al progetto delle azioni di riqualificazione e sviluppo dell'offerta turistica in Campania.

I progetti di sviluppo anzidetti sono improntati agli obiettivi, ai criteri ed alle direttive tecnico-economiche definite dall'apposito Comitato tecnico di coordinamento che provvede a completare i propri lavori con riferimento allo sviluppo agricolo, all'innovazione tecnologica finalizzata a nuove occasioni di sviluppo produttivo, agli ulteriori sistemi idrico-potabili e della depurazione, al sistema dei parchi naturali ed ambientali.

4. I soggetti responsabili dei progetti per le azioni di sviluppo, entro trenta giorni dalla presente deliberazione, trasmettono al Ministro del bilancio e della programmazione economica i relativi programmi operativi nei quali sono esposti, in particolare: l'articolazione dei contenuti tecnici, le modalità e le fasi logico-temporali di esecuzione, la descrizione analitica dei costi. Il Ministro,

entro i successivi quindici giorni, può disporre, sentito il Comitato tecnico di coordinamento, eventuali prescrizioni per l'attuazione dei programmi stessi. Alla predisposizione dei progetti in questione è destinata una quota non superiore all'1% delle risorse oggetto di riprogrammazione di cui al precedente punto 1.

5. Per l'esecuzione dei progetti per le azioni di sviluppo il presidente della giunta regionale della Campania, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1980, n. 84, stipula con i soggetti responsabili apposite convenzioni, il cui schema di massima si allega sub A, entro quarantacinque giorni dalla presente deliberazione, dandone contestuale comunicazione al CIPE. In caso di inosservanza del termine anzidetto provvede in via sostitutiva il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

6. Per la realizzazione degli interventi attuativi delle azioni di sviluppo a valere sulle risorse di cui al precedente punto 1, il presidente della giunta regionale della Campania provvede a stipulare con i soggetti attuatori apposite convenzioni entro trenta giorni dall'ammissione a finanziamento disposta dal CIPE con le modalità e le procedure fissate ai punti 7, 8 e 10 della deliberazione 28 dicembre 1993; per i compiti assegnati al nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono trasmessi a questo gli atti prodotti dal Comitato tecnico di coordinamento.

7. Con le modalità e le procedure indicate al punto precedente è data attuazione ai seguenti interventi:

in relazione alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1993, con riferimento al protocollo di intesa per le aree di grave crisi produttiva ed occupazionale stipulato il 5 novembre 1993:

1) comune di Napoli - completamento della linea metropolitana di Napoli da piazza Vanvitelli a piazza Dante, entro il limite di 51 miliardi di lire quale quota a carico dei fondi di cui alla legge n. 80/1984;

tenuto conto della conformità alle direttive ed ai criteri dettati con la deliberazione CIPE 28 dicembre 1993 e della immediata corrispondenza agli obiettivi, direttive e criteri definiti per la predisposizione dei progetti delle azioni di sviluppo relative a: sistema dei trasporti nell'area metropolitana di Napoli; razionalizzazione dei sistemi idrico-potabili nelle aree interne della Campania; innesco di nuove occasioni di sviluppo produttivo connesse all'innovazione tecnologica;

2) Ferrovie dello Stato S.p.a. - adeguamento tecnologico della linea ferroviaria metropolitana da Pozzuoli a Giunturco in Napoli, per una spesa previsionale di 35 miliardi di lire;

3) Consorzio idrico intercomunale dell'Alto Calore - opere di interconnessione delle reti idriche e sistema di serbatoi, per una spesa previsionale di 10 miliardi di lire;

4) Fondazione IDIS - città della scienza in Napoli, per una spesa previsionale di 35 miliardi di lire.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 195

ALLEGATO A

CONVENZIONE

tra il presidente della giunta regionale della Campania

c

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno..... del mese di.....

Premesso

— che gli articoli 4 e 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, stabiliscono che la predisposizione, attuazione e finanziamento dei piani regionali di sviluppo avvenga mediante programmi pluriennali di interventi;

— che con delibera CIPE del 28 dicembre 1993 è stata stabilita la revisione complessiva e l'aggiornamento del programma triennale di interventi 1985-87 da attuare nel triennio 1994-96 in base ai criteri ed alle direttive ed obiettivi indicati nella stessa;

— che con successiva delibera CIPE del 13 aprile 1994 è stato stabilito che il programma triennale di interventi 1994-96 è articolato in progetti per le azioni di sviluppo nel cui ambito sono individuati e coordinati interventi attuativi specificamente valutabili sotto i profili tecnico, economico e finanziario;

— che la suddetta delibera ha individuato l'ente..... quale soggetto responsabile del progetto per le azioni di sviluppo relative a.....;

— che l'ente..... ha presentato, così come stabilito nella suddetta delibera, il programma operativo relativo al progetto per le azioni di sviluppo in argomento, esponendo, in particolare, l'articolazione dei contenuti tecnici, le modalità e le fasi logico-temporali di esecuzione, la descrizione analitica dei costi;

— che su detto programma il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha disposto le prescrizioni di cui all'allegato.....;

— che con verbale del proprio organo deliberante l'ente..... ha approvato il testo della presente convenzione (allegato.....);

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— che alle certificazioni rilasciate dalle varie prefetture interessate e dalle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, non risultano impedimenti:

(per i soggetti per i quali risulta applicabile la predetta normativa)

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2) Oggetto della convenzione.

La convenzione ha per oggetto la redazione del progetto per le azioni di sviluppi riguardanti.....

Con la presente convenzione l'ente..... si obbliga allo svolgimento dei compiti necessari per la redazione di quanto sopra specificato in conformità alle prescrizioni stabilite nell'allegato programma operativo.

Art. 3) Durata della convenzione.

L'ente convenzionato si impegna ad elaborare il progetto in mesi..... naturali, consecutivi e continui, fissi ed invariabili per qualsiasi causa o ragione e quindi non assoggettabili a proroghe e decorrenti dalla data di stipula della convenzione stessa.

Inoltre l'ente stesso, con cadenza almeno trimestrale, si obbliga a presentare rapporti di avanzamento contestualmente alla regione e al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Qualora la consegna del progetto non avvenga nel termine prescritto, verrà applicata una penale dell'1,5 per mille sull'importo complessivo della convenzione per ogni giorno di ritardo.

La convenzione ha la durata di mesi..... (sei mesi dopo la scadenza del termine di presentazione) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.

Non verranno applicate penali ove il ritardo sia determinato da cause di forza maggiore e, comunque, da giustificati e comprovati motivi, non imputabili all'ente.

Art. 4) Modalità di presentazione degli elaborati.

Gli elaborati intermedi e finali dovranno essere presentati in quattro copie.

Gli elaborati dovranno comprendere tutte le relazioni, calcolazioni, grafici, risultati di indagini di campo, monografie specialistiche, ecc., sviluppati per l'espletamento del servizio, nonché tutte le documentazioni acquisite nel suo svolgimento.

Art. 5) Importo della convenzione.

Il corrispettivo dell'affidamento resta stabilito nella somma di L..... così suddiviso:

a) importo a corpo	L.
b) importo IVA	»
	T	L.
	OTALE	

Art. 6) Proprietà degli elaborati.

Gli elaborati prodotti dall'ente, nell'ambito del presente rapporto, sono di esclusiva proprietà della regione Campania.

Art. 7) Verifiche.

Allo scopo di valutare la rispondenza degli elaborati prodotti ed oggetto della convenzione, la regione Campania sottoporrà gli stessi all'esame congiunto del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli organi della regione medesima.

Art. 8) Modalità di erogazione.

La regione procederà alle erogazioni come segue:

- il 15% all'atto della stipula della presente convenzione	L.
- il 75% (in relazione alla scansione prevista nel programma operativo)	»
- il 10%, saldo finale, all'approvazione del progetto	»
	T	L.
	OTALE	

Art. 9) Rapporti con i terzi.

Per la realizzazione dell'oggetto della presente convenzione l'ente, nell'ambito della propria autonomia, secondo le necessità che potranno verificarsi nel corso della elaborazione progettuale, potrà instaurare rapporti con società terze, ferma restando la completa estraneità della regione da tali rapporti.

L'ente si impegna, nel caso in cui faccia ricorso a tali rapporti esterni, all'osservanza di quanto stabilito dalla direttiva n. 92/50/CEE.

Art. 10) Chiusura.

Il presidente della giunta regionale della Campania trasmetterà, con le eventuali osservazioni, gli elaborati di progetto al Ministero del bilancio e della programmazione economica che provvederà alla valutazione degli stessi.

Il presidente della giunta stesso, anche sulla base della valutazione esperita ai sensi del comma precedente, provvederà all'approvazione delle risultanze positive dell'accertamento in base al quale si procederà alla erogazione del saldo come previsto dal precedente art. 8).

Art. 11) Definizione delle controversie.

Le eventuali controversie che insorgessero per l'esecuzione della presente convenzione dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di soluzione amministrativa.

A tal uopo l'ente convenzionato, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al presidente della giunta regionale il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

L'ente convenzionato medesimo non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il presidente della giunta regionale abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso il termine per provvedervi.

Art. 12) Norme richiamate.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le norme del codice civile in quanto applicabili e le disposizioni impartite dalla delibera CIPE del 13 aprile 1994.

Il presidente della giunta regionale p. (l'ente)

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994 concernente: «Revisione ed aggiornamento del programma triennale di interventi della regione Campania». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato A, a pag. 37, prima colonna, primo rigo, dove è scritto: « — che alle certificazioni rilasciate dalle varie prefetture ...», si legga: « — che dalle certificazioni rilasciate dalle varie prefetture ...»; sempre nella medesima pagina, stesso allegato, seconda colonna, all'art. 9, quarto rigo, dove è scritto: «... rapporti con società terze con terzi, ...», si legga: «... rapporti con società terze ovvero con terzi, ...».

94A5947

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 giugno 1994 concernente: «Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 36, prima colonna, al quart'ultimo rigo, dove è scritto: «U.S.L. LE/11 - Completamento P.O. F. Ferrari di Casarano (Lecce)», si legga: «U.S.L. LE/11 - Completamento P.O. F. Ferrari di Casarano (Lecce)»; sempre nella medesima deliberazione, a pag. 37, secondo capoverso, dove è scritto: «... l'autorizzazione sulla contrazione del mutuo ...», si legga: «... l'autorizzazione alla contrazione del mutuo ...».

94A5928

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 giugno 1994 concernente: «Approvazione del piano di riparto dei fondi relativi all'anno 1994 tra le regioni, le province autonome e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 5 settembre 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato B/1, a pag. 20, prima colonna, lettera b), dove è scritto: «1) controllo della produzione animale e tenuta dei libri genealogici, ...», si legga: «1) controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, ...».

94A5929

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Provvedimenti attuativi per il piano di sviluppo triennale della Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, inerente il piano triennale di sviluppo della Campania ed il connesso programma pluriennale di interventi destinati ad affiancare l'opera di ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 1980-1981 mediante iniziative di rilancio dello sviluppo economico regionale;

Viste le proprie deliberazioni 30 dicembre 1992, 28 dicembre 1993 e del 13 aprile 1994, è stato ridefinito il quadro finanziario ed è stata regolata l'attività riguardante la messa a punto e l'attuazione del piano e del programma in questione, incentrati su progetti atti a rimuovere riconosciute condizioni di ostacolo alla ripresa dello sviluppo in Campania;

Vista in particolare la deliberazione del 28 dicembre 1993 con la quale il CIPE ha individuato le azioni per il rilancio dello sviluppo ed ha disposto il conseguente approntamento dei relativi progetti attuativi, mirati tra l'altro alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse naturali e dell'ambiente, da perseguire prioritariamente attraverso interventi urgenti di bonifica e di valorizzazione delle aree industriali dismesse, con particolare riferimento agli impianti a maggior rischio ambientale;

Considerato che con deliberazione del 13 aprile 1994 il CIPE, facendo seguito al richiamato atto 28 dicembre 1993, ha disposto la messa a punto del progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nel comprensorio di Bagnoli in Napoli, assegnandone la responsabilità all'Ilva in liquidazione S.p.a.;

Considerato che con la stessa deliberazione 13 aprile 1994 il CIPE ha individuato, tra gli interventi immediatamente avviabili, il progetto della Città della scienza, ad iniziativa della fondazione Idis, da realizzarsi nel complesso industriale dismesso ex Federconsorzi nella medesima zona di Bagnoli;

Preso atto che i soggetti responsabili di cui al paragrafo che precede hanno provveduto a presentare i progetti di rispettivo interesse secondo quanto previsto al paragrafo 7 della deliberazione CIPE 28 dicembre 1993;

Visto il progetto predisposto dall'Ilva in liquidazione S.p.a., concernente il «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli», al cui onere provvede lo Stato, con il concorso degli investimenti in atto a fini aziendali delle imprese del comparto siderurgico pubblico operanti nel comprensorio di progetto e con l'apporto finanziario della Unione europea, progetto alla cui attuazione provvede l'Ilva in liquidazione S.p.a.;

Visto il progetto predisposto dalla fondazione Idis concernente la «Città della scienza», il cui onere è ripartito fra il soggetto attuatore, la regione Campania e lo Stato, con l'apporto finanziario dell'Unione europea, alla cui attuazione provvede la fondazione Idis;

Considerato che nell'area di Bagnoli si rende indispensabile ripristinare le condizioni ambientali prepedeutiche per ogni possibile iniziativa di riqualificazione e di sviluppo e che le anzidette azioni ed interventi disposti dal CIPE rivestono un diretto, rilevante interesse a tale fine, consentendo la bonifica e il risanamento di una delle più vaste aree industriali dismesse nel Mezzogiorno e, in particolare, nell'area napoletana, già riconosciuta ad elevato rischio di crisi ambientale con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994;

Ritenuto, anche sulla scorta del positivo avviso in tal senso espresso dal Ministro dell'ambiente, che la bonifica ed il risanamento delle aree industriali dismesse di Bagnoli, vadano proposti, altresì, quale stralcio del complessivo piano di disinquinamento e risanamento dell'area a rischio della provincia di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Ricordato che in considerazione della grave crisi produttiva ed occupazionale dell'area napoletana su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per l'occupazione, in data 5 novembre 1993 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra i Ministri competenti e il presidente della giunta regionale della Campania, nel quale si prevedono interventi tesi al risanamento ambientale, con priorità per quelli volti alla bonifica ed al recupero, tra l'altro, dell'area di Bagnoli, ritenendo di dover impegnare a tale scopo quota parte delle risorse del piano triennale di tutela dell'ambiente 1994-1996;

Ricordato anche che, con riferimento alla medesima situazione di crisi, in data 9 marzo 1994 è stato sottoscritto altro protocollo di intesa su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra il Ministro del lavoro, la regione Campania, il comune di Napoli, l'IRI a cui si collega il verbale di accordo intervenuto il 12 marzo 1994 tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali, nei quali atti si ribadisce la necessità di procedere all'avvio immediato delle attività di bonifica del comprensorio di Bagnoli ai fini del risanamento ambientale e delle prospettive occupazionali per un cospicuo numero di lavoratori che attualmente fruiscono degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni;

Ritenuto che i progetti proposti corrispondono agli obiettivi, ai criteri ed alle direttive di cui alle richiamate deliberazioni 28 dicembre 1993 e 13 aprile 1994, anche sulla base del motivato parere istruttorio espresso dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

Considerato che la regione Campania ha rappresentato l'opportunità che le risorse per il programma pluriennale di interventi di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, convergano nel programma operativo plurifondo predisposto dalla regione stessa nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-99 - Obiettivo I;

Vista la decisione della commissione U.E. del 29 luglio 1994, con la quale è stato approvato il predetto quadro comunitario di sostegno 1994-99 - Obiettivo 1;

Vista la deliberazione CIPE del 21 dicembre 1993 con la quale è stato approvato il programma triennale 1994-96 di tutela ambientale;

Ritenuto opportuno per l'attuazione della richiamata legge n. 80/1984, anche ai fini di un più proficuo raccordo tra le amministrazioni interessate, adeguare ed integrare il procedimento stabilito con le citate deliberazioni del 28 dicembre 1993 e 13 aprile 1994, con particolare riferimento alle esigenze di coordinamento e di controllo degli interventi e di attiva partecipazione della regione Campania al procedimento messo in atto;

Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992 che, tra l'altro, ridefinisce il quadro dei finanziamenti in considerazione delle economie di bilancio e delle riduzioni apportate alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 80/1984 e consente l'impegnabilità dello stanziamento di lire 65 miliardi per l'anno 1991, subordinandone l'erogazione alla approvazione in sede CIPE del nuovo programma di interventi;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Delibera:

1. Ai fini e per gli effetti di cui alla legge 18 aprile 1984, n. 80:

a) è approvato il progetto del «Piano di recupero ambientale-Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli», per una spesa complessiva di lire 343.136 milioni, concernente le operazioni di smantellamento degli impianti e di risanamento ambientale. Alla realizzazione delle operazioni di bonifica e risanamento ambientale concorre un contributo pubblico per l'ammontare di 261.540 milioni, ripartito per lire 90.000 milioni a carico dei fondi di cui all'art. 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305, come indicato nel seguito; per 80.000 milioni a carico dei fondi di cui alla legge 18 aprile 1984, n. 80; per la rimanente quota di lire 91.540 milioni a valere sulle risorse derivanti dal cofinanziamento comunitario, come indicato nel seguito. Alla realizzazione del progetto provvede l'Ilva in liquidazione S.p.a. secondo le modalità ed i termini stabiliti con l'accordo di programma di cui al paragrafo 5;

b) è approvato il progetto della «Città della scienza», per un importo complessivo di lire 104.811 milioni, il cui onere è ripartito per 7.016 milioni a carico del soggetto attuatore; per 10.299 milioni a carico della regione Campania; per 38.599 milioni a carico dei fondi di cui alla legge 18 aprile 1984, n. 80, e per 48.897 milioni a valere sulle risorse derivanti dal cofinanziamento comunitario, come indicato nel seguito. Alla realizzazione dell'intervento provvede la fondazione Idis secondo le modalità ed i termini stabiliti con l'accordo di programma di cui al paragrafo 5.

2. Il Ministro dell'ambiente è impegnato a dar corso agli adempimenti di competenza per l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri della deliberazione di approvazione del progetto di cui al paragrafo 1 sub a), integrato con le idonee specifiche tecniche per la bonifica delle aree ai sensi della legge n. 305/1989, quale parte integrante, a stralcio, del piano di disinquinamento per il risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Napoli.

3. Ai fini della copertura dei fabbisogni finanziari, con riferimento alle risorse di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, l'importo di lire 90.000 milioni, a valere sulle risorse da ripartire di cui alla tabella 4 del programma triennale di tutela ambientale 1994-96, è destinato al finanziamento del progetto di cui sopra per l'area di Bagnoli. La presente deliberazione costituisce modifica ed aggiornamento dell'anzidetto programma triennale approvato con deliberazione CIPE del 21 dicembre 1993.

4. Ai fini dell'attivazione del cofinanziamento comunitario, le risorse a carico del bilancio dello Stato indicate al precedente paragrafo e quelle relative ai fondi di cui alla legge n. 80/1984 convergono negli stanziamenti destinati all'attuazione del programma operativo plurifondo 1994-1999 della Campania, restando finalizzati, quali misure integrative di sostegno, alla realizzazione dei progetti di cui al paragrafo 1.

5. All'attuazione degli interventi di cui al paragrafo 1 ed alle attività di controllo e di supporto si provvede sulla base di apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel quale sono disciplinate le attività e gli impegni dei soggetti istituzionali e dei soggetti attuatori.

6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica predispose lo schema di accordo di programma che è stipulato tra il Ministro medesimo, il Ministro dell'ambiente, il presidente della giunta regionale della Campania, il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, il sindaco di Napoli, nonché i soggetti attuatori e quelli interessati dai singoli interventi.

7. Lo schema di accordo di programma è sottoposto al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. In detto schema si provvede a disciplinare:

le modalità ed i vincoli per l'attuazione dei progetti;

il controllo dell'attuazione dei progetti;

le modalità di corresponsione dei contributi pubblici;

la modalità del recupero, per il progetto di cui al paragrafo 1, lettera a), di tutto o parte dei contributi pubblici, anche in connessione con lo specifico regime di mercato delle aree bonificate, a compimento dell'intervento di risanamento, mediante sottoscrizione di una apposita convenzione tra le imprese titolari della proprietà e le amministrazioni eroganti i contributi pubblici;

la concreta attuazione del cofinanziamento comunitario;

le modalità del controllo dell'attuazione degli interventi ed il funzionamento delle strutture di supporto e di vigilanza dell'accordo di programma.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, provvede alla costituzione di un apposito comitato di vigilanza per l'attuazione dell'accordo di programma.

8. Ai fini di un più proficuo raccordo tra le amministrazioni interessate, con particolare riferimento alle esigenze del coordinamento e del controllo degli interventi, le deliberazioni del 28 dicembre 1993 e 13 aprile 1994 sono così integrate e modificate:

a) con riferimento a quanto stabilito al paragrafo 7 della deliberazione CIPE del 28 dicembre 1993, i progetti per le azioni di sviluppo e degli interventi sono presentati contestualmente al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla regione Campania che, nei successivi trenta giorni, formula le proprie eventuali osservazioni;

b) il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede alla riorganizzazione del comitato tecnico di coordinamento di cui al paragrafo 11 della deliberazione 28 dicembre 1993 assicurando la presenza della regione Campania e delle amministrazioni centrali dello Stato competenti;

c) il comitato tecnico di coordinamento provvede, in particolare, a valutare nel loro insieme i progetti delle azioni di sviluppo elaborati a norma del paragrafo 3 della deliberazione CIPE 13 aprile 1994, ed a predisporre una relazione conclusiva riguardante le azioni e gli interventi possibili, nonché gli elementi economico-finanziari di riferimento;

d) per ciascun progetto di cui al paragrafo 3 della deliberazione CIPE 13 aprile 1994 ovvero, se del caso; con riferimento a ciascun accordo di programma per l'attuazione dei progetti, il Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto può costituire un apposito comitato tecnico per la vigilanza formato da tre a sette componenti designati avendo riguardo alle amministrazioni interessate, tra i quali un componente in rappresentanza della regione Campania;

e) i comitati tecnici di vigilanza di cui alla lettera d):
controllano la regolare messa a punto del progetto;

assumono iniziative di coordinamento tra le amministrazioni interessate;

formulano proposte in merito agli aspetti attuativi del progetto;

esercitano la vigilanza sulla regolare e tempestiva realizzazione degli interventi;

redigono relazioni illustrative sull'andamento e sull'attuazione del progetto e dei singoli interventi in cui esso si articola;

forniscono al comitato tecnico di coordinamento gli elementi utili per l'assolvimento dei propri compiti;

f) con i decreti previsti ai punti precedenti il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce l'importo e le modalità della spesa per il funzionamento del comitato tecnico di coordinamento e dei comitati di vigilanza da porre a carico dei fondi di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, entro la quota della riserva fissata al paragrafo 7 della deliberazione CIPE del 28 dicembre 1993.

9. Con riferimento al piano di disinquinamento per il risanamento ambientale dell'area di Bagnoli da adottarsi con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, il comitato tecnico di vigilanza, previsto per l'accordo di programma di cui al paragrafo 6, esercita le funzioni ed assolve ai compiti anche ai fini della normativa sulla tutela dell'ambiente.

10. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad erogare l'importo di lire 65 miliardi di cui alla citata delibera 30 dicembre 1992 nonché ad assumere l'impegno a disporre la conseguente erogazione della disponibilità 1993, pari a lire 31 miliardi, e degli anni successivi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ed in relazione agli stanziamenti autorizzati in bilancio.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 18

95A1136

DELIBERAZIONE 10 gennaio 1995:

Ricognizione e riallocazione di risorse rese disponibili su revoche di finanziamenti per progetti immediatamente eseguibili - FIO 1986 e 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti ed occupazione;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti ed occupazione»;

Viste le proprie delibere 12 maggio 1988, 3 agosto 1988 e 19 dicembre 1989, con le quali vengono ammessi a finanziamento i progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Viste le proprie delibere del 30 novembre 1993, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 24 giugno 1994 con le quali sono stati revocati finanziamenti di progetti immediatamente eseguibili 1986 e 1989 per un ammontare di importi progettuali di complessive lire 104.186 milioni, rinviando ad un successivo provvedimento la destinazione delle somme rese disponibili ad altre opere progettuali;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, in particolare l'art. 1,

PAGINA BIANCA

Allegato B

D.P.R. 8.8.1995

di approvazione del Piano stralcio di risanamento ambientale e delle relative prescrizioni tecniche indicate dal Ministero dell' Ambiente



Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, così come modificato dall'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1987 con il quale il territorio della Provincia di Napoli è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi e per gli effetti del citato articolo 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994 con la quale è stata rinnovata la citata dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio della Provincia di Napoli;

Considerato che dell'ambito territoriale ricompreso nella citata area ad elevato rischio di crisi ambientale è parte integrante l'area industriale di Bagnoli, che riveste particolare rilievo dal punto di vista del rischio ambientale;

Viste le decisioni CECA 89/218 e 94/259 che hanno imposto la chiusura degli impianti siderurgici localizzati in Bagnoli;

Vista l'intesa tra i Ministeri competenti e la Regione Campania stipulata in data 5 novembre 1993 di iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, nonché l'intesa stipulata in data 9 marzo 1994 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, la Regione Campania, il Comune di Napoli, ed il Gruppo IRI;

Considerato che in entrambi i documenti le azioni di bonifica e risanamento delle aree industriali dismesse di Bagnoli sono state riconosciute dai soggetti firmatari, prioritarie per la riqualificazione e lo sviluppo dell'intera area della Campania;

Vista la deliberazione CIPE in data 13 Aprile 1994 con la quale la ILVA S.p.A. è stata incaricata di predisporre il "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli, comprensivo delle attività da svolgere, della fattibilità e dei costi degli interventi", su proposta del Ministero del Bilancio ai sensi dell'articolo 4 della Legge 18 aprile 1994, n. 80 sulla base di quanto definito dalla deliberazione CIPE del 28 dicembre 1993 inerente la revisione e l'aggiornamento del programma triennale di interventi della Regione Campania;

Vista la deliberazione CIPE in data 20 dicembre 1994 con la quale, nell'ambito delle procedure di attuazione dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, su conforme proposta del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica di intesa con il Ministro dell'Ambiente, è stato approvato il "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli", affidato per l'esecuzione a ILVA S.p.A. in liquidazione da attuarsi nelle aree dismesse degli impianti siderurgici della ILVA S.p.A. e della ETERNIT, al fine di predisporre per possibili iniziative di riuso;

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Considerato che il punto 2 della stessa deliberazione CIPE in data 20 dicembre 1994 impegna il Ministro dell'Ambiente ad espletare le attività occorrenti per la predisposizione e la successiva approvazione di un piano di risanamento ambientale dell'area di Bagnoli, da considerare quale anticipazione a stralcio del Piano di disinquinamento dell'intera area ad elevato rischio di crisi ambientale della Provincia di Napoli, in conformità all'articolo 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, così come riformulato dall'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato che in osservanza di quanto previsto dal punto 2 della citata deliberazione, il Ministero dell'Ambiente ha provveduto in relazione al "Progetto, delle operazioni tecniche di Bonifica dei siti industriali dismessi della zona ad elevato rischio di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" a predisporre le specifiche tecniche necessarie a garantire l'idoneità del citato progetto sotto il profilo della salvaguardia e della riqualificazione ambientale;

Considerato che così integrato il suddetto "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi della zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli", risponde alle caratteristiche di cui al comma 6 dell'articolo 7 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, nonché delle direttive impartite con la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994;

Considerato che a tutt'oggi non risultano ancora completate le procedure di elaborazione del complessivo piano di disinquinamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale della Provincia di Napoli;

Ritenuta peraltro la possibilità di considerare il progetto di cui sopra così integrato, come parte compiuta a stralcio, del complessivo piano di disinquinamento relativo all'intera area della Provincia di Napoli;

Considerato che le procedure di integrazione tecnica del citato "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli" si inseriscono nel contesto dell'iniziativa in atto su impulso del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell'articolo 4 della Legge 18 aprile 1984 n.80;

Considerato che la gravissima situazione di degrado ambientale in atto, impone di procedere stante il rilievo assunto dal risanamento dell'area industriale di Bagnoli per l'intera area campana, all'immediata formalizzazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli quale anticipazione a stralcio del complessivo Piano di disinquinamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale della Provincia di Napoli, così come previsto dal punto 2 della deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994;

Considerato altresì, che nella gestione di tale iniziativa è stata costantemente garantita l'esigenza di un coordinamento con la Regione Campania anche ai fini delle prioritarie esigenze di tutela ambientale;

Considerato, altresì, opportuno assicurare anche nell'attuazione del progetto di interventi elaborato il coordinamento delle diverse linee di intervento pubblico, statale, regionale e comunitario convergenti sull'area di Bagnoli, attraverso l'iniziativa, posta in atto dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'articolo 4 della citata Legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto l'articolo 1 del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104 concernente gli istituti della programmazione negoziata;



Il Presidente della Repubblica

Ritenuta l'estrema urgenza di dare attuazione agli interventi previsti dal piano di risanamento ambientale dei siti industriali dismessi dell'area di Bagnoli secondo il procedimento di cui al disposto dell'articolo 7, comma 5 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, così come riformulato dall'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Campania in data 11 aprile 1995, assunta secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 1995, e con la quale è stato dichiarato il carattere di urgenza delle operazioni di bonifica e risanamento ambientale dell'area di Bagnoli, nell'ambito del quadro programmatico ambientale della Regione, nonché recepito l'intero contenuto della deliberazione del CIPE in data 20 dicembre 1994;

Preso atto delle direttive per l'elaborazione del piano di disinquinamento emanate con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994 con la quale è stata rinnovata la citata dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio della Provincia di Napoli;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 6 aprile 1995 e 26 maggio 1995;

Su proposta del Ministro dell'Ambiente

DECRETA

ART. 1

(APPROVAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI RISANAMENTO AMBIENTALE)

1. Nell'ambito del piano stralcio di recupero ambientale - "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli" approvato con deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994, sono approvate le prescrizioni tecniche riguardanti la salvaguardia e la riqualificazione dei siti industriali dismessi di Bagnoli di cui all'allegato A) del presente decreto.

2. Tali prescrizioni tecniche, predisposte dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, sono parte integrante del "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli" approvato dal CIPE e costituiscono in uno con il progetto, piano stralcio del piano di disinquinamento dell'area ad elevato rischio ambientale della Provincia di Napoli in corso di elaborazione.

3. Il piano stralcio di intervento così definito ha valore di atto di indirizzo e di coordinamento per le amministrazioni statali, per la regione Campania, per gli enti locali e per gli enti pubblici anche economici, nonché per i soggetti privati operanti nella zona.